



DELIBERAZIONE n° 23

COMUNE DI
SONICO

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 2026-2029 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 397/2025/RIF DEL AGOSTO 2025.

L'anno **DUEMILAVENTISEI** addì **ventritre** del mese di **luglio** alle ore **20,30** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1.	PASQUINI GIAN BATTISTA	SI	NO
2.	FONTANA ANTONIO - PRESIDENTE	SI	NO
3.	FANETTI MARCO	SI	NO
4.	POLETTI MARUSKA **	SI	NO
5.	FIOLETTI LUCA	SI	NO
6.	GELMI MIRKO DOMINIQUE	SI	NO
7.	FRANZONI GIOVANNI	SI	NO
8.	MOTTINELLI ANTONELLA CHIARA	NO	SI
9.	BENETOLLO PIERANGELO	SI	NO
10.	FANETTI PAOLO DOMENICO STEFANO	SI	NO
11.	MOTTINELLI UGO	SI	NO
TOTALI		10	01

**** PRESENTE IN MODALITA' VIDEO-CONFERENZA**

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Lorenzi Daniela, individuata con Decreto Sindacale n. 03/2026 del 18/07/2026, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Cons. Fontana Antonio, nella sua qualità di Presidente Del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n° **03 dell'Ordine del Giorno**.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 23 LUGLIO 2026

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 2026-2029 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 397/2025/RIF DEL AGOSTO 2025.

Introduce l'argomento **Il Presidente Antonio Fontana** spiegando nel dettaglio il presente argomento all'ordine del giorno. Nessuna osservazione viene sollevata.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede, in relazione alla Tassa sui Rifiuti, che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

Viste:

- la deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"* che approva il *"Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti"* (MTR);
- la deliberazione ARERA del 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif che approva il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione ARERA del 05 agosto 2025 n. 397/2025/R/rif che approva il metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029;

Considerato che, sulla base degli indirizzi stabiliti da ARERA, il PEF deve essere redatto secondo il MTR-3 (come modificato e integrato) dai gestori che effettuano il servizio nel periodo 2026-2029, ed è finalizzato alla determinazione delle entrate tariffarie di riferimento per il medesimo periodo, sulla base dei dati di bilancio degli anni 2024 e 2025 secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del MTR-3 (fatti salvi i casi di avvicendamento gestionale oggetto di chiarimento nell'articolo 1, comma 5, della determinazione n. 2/2021-DRIF), delle componenti di conguaglio di cui all'articolo 19 del MTR-3 relative ai costi riferiti alle annualità pregresse, e delle eventuali componenti previsionali di cui agli articoli 9-10 dell'Allegato A del MTR-3;

Dato atto che le citate delibere dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione n. 443/2019/R/rif, come *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;

Dato atto che nella Regione Lombardia gli Enti di governo dell'Ambito non sono stati costituiti e pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

Preso atto che la legge di Bilancio 2026 all'art. 1 comma 667 fissa al 31 luglio il termine entro il quale i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché le tariffe e i regolamenti della TARI;

Esaminato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2026/2029, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA n. 397/2025/R/rif dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un valore delle entrate tariffarie 2026 da approvare, quale valore massimo, pari ad € 204.646,00;

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

Dato atto inoltre che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, come attestata in data 24 luglio 2026 dall'incaricato esterno F.I.V.E. Consulting S.R.L., da cui risulta la completezza, la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF, la congruità dei dati e delle informazioni secondo la metodologia prevista dalla delibera ARERA n. 397/2025/R/rif;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 in data 30 marzo 2022 con la quale si è provveduto a determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nello Schema Regolatorio I, sulla base del livello qualitativo previsto nel contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i;

Ritenuto per quanto sopra di approvare il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sulla presente proposta di deliberazione sono stati rilasciati i pareri, che vengono allegati all'originale, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi responsabili dei servizi;

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. == e astenuti n. == espressi nei modi di legge dai n. 10 consiglieri presenti;

D E L I B E R A

1 - di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2026/2029, redatto secondo i criteri previsti dal nuovo metodo tariffario del servizio integrato, piano che viene allegato unitamente alla relazione di accompagnamento, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2 - di dare atto che il valore delle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita, approvate per l'anno 2026 è pari a € 204.646,00;

3 - di prendere atto e confermare quanto deliberato dalla Giunta Comunale n. 27/2022 in ordine alla determinazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nello Schema Regolatorio I, sulla base del livello qualitativo previsto nel contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i;

4 - di disporre la trasmissione del Piano economico finanziario in oggetto all'ARERA;

5 - di demandare all'Ufficio Segreteria gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza.

Indi, su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. == e astenuti n. == espressi nei modi di legge dai n. 10 consiglieri presenti;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Fontana Antonio

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Lorenzi Daniela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 16 settembre 2026 all'Albo Pretorio on-line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Si dà inoltre atto che la presente deliberazione:

☐ diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune.

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Li 16 settembre 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Lorenzi Daniela

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Addì 16 settembre 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Lorenzi Daniela)